

XVI legislatura

**Disegno di legge  
A.S. n. 2518-B**

“Conversione in legge del decreto-  
legge 29 dicembre 2010, n. 225,  
recante proroga di termini previsti  
da disposizioni legislative e di  
interventi urgenti in materia  
tributaria e di sostegno alle  
imprese e alle famiglie”

*Le modifiche approvate alla Camera  
al testo approvato al Senato*

Edizione provvisoria

febbraio 2011  
n. 278



servizio studi del Senato



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci \_3788

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegno di legge**

**A.S. n. 2518-B**

“Conversione in legge del decreto-  
legge 29 dicembre 2010, n. 225,  
recante proroga di termini previsti  
da disposizioni legislative e di  
interventi urgenti in materia  
tributaria e di sostegno alle  
imprese e alle famiglie”

*Le modifiche approvate alla Camera  
al testo approvato al Senato*

Edizione provvisoria

febbraio 2011

n. 278



## AVVERTENZA

Il presente *dossier* illustra le modificazioni apportate dalla Camera al disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. "milleproroghe", A.S. 2518-B), rispetto al testo approvato dal Senato nella 503a seduta antimeridiana del 16 febbraio 2011, n. 503 (A.C. 4086).

Il decreto-legge, composto inizialmente di quattro articoli, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato. Nel testo trasmesso alla Camera, il provvedimento era composto di nove articoli (essendosi aggiunti gli articoli *2-bis*, *2-ter*, *2-quater*, *2-quinquies*, *2-sexies*), passando da 25 commi a 196 commi.

Nel corso dell'esame parlamentare è stato reso noto (*cf.* resoconto stenografico della 507<sup>a</sup> seduta pubblica antimeridiana del Senato di mercoledì 23 febbraio 2011) il testo della lettera inviata dal Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere sul contenuto del decreto "milleproroghe".

A seguito dell'approvazione dell'emendamento Dis.1.1, nel testo modificato, su cui il Governo ha posto la fiducia alla Camera, il testo trasmesso al Senato (2518-B) si compone nuovamente di quattro articoli, essendo state le disposizioni contenute negli articoli *2-bis*, *2-ter*, *2-quater*, *2-quinquies*, *2-sexies* ricollocate quali commi da 30 a 84 dell'articolo 2.

Oltre a tale modifica strutturale, l'A.S. 2518-B - dal punto di vista sostanziale - si differenzia per non riproporre dieci commi approvati al Senato (con l'effetto di sopprimerli), per modificarne testualmente due e per reintrodurre due voci all'allegato 1 di cui all'art. 1.

Al solo fine di illustrare tali variazioni il presente *dossier* evidenzia dunque le sole disposizioni (approvate al Senato e) soppresse o modificate alla Camera (ad eccezione delle modifiche di carattere solo formale, quali quelle conseguenti alla rinumerazione degli articoli e dei commi).

Per ragioni di tempestività redazionale il *dossier* è stato realizzato sulla base dei testi anche in corso di seduta relativi all'*iter* di approvazione alla Camera, ed è pertanto un'edizione provvisoria. Ogni segnalazione sarà utile per la redazione di un'edizione definitiva.

I titoletti apposti a ciascun testo hanno carattere puramente orientativo.



A.S. 2518-B	NOTE
<p><b>Voce reintrodotta</b> nella tabella allegata all'art.1</p>	<p><b>Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni</b></p>
<p>Articolo 1 <i>(Proroghe non onerose di termini in scadenza)</i></p> <p>1. È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.</p> <p>2. (...)</p> <p>(...)</p> <p>TABELLA 1 (prevista dall'articolo 1) (...)</p> <p>TERMINE 31 dicembre 2010</p> <p>FONTE NORMATIVA articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.</p>	<p>La Tabella 1, prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, nel testo approvato dal Senato, prevedeva la soppressione della diciannovesima voce poiché la materia veniva disciplinata dall'articolo 2, comma 2-<i>duodecies</i> anch'esso approvato dal Senato. Il maxiemendamento approvato dalla Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 2, comma 2-<i>duodecies</i> (si veda la relativa scheda) ed ha fatto rivivere la diciannovesima voce.</p> <p>Viene così confermata la proroga, fino al 31 marzo 2011, ulteriormente prorogabile fino al 31 dicembre 2011, del divieto per i soggetti esercenti attività televisiva in ambito nazionale tramite più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. La relazione governativa al disegno di legge di conversione</p>

A.S. 2518-B	NOTE
	<p>riferisce di una segnalazione al Governo emessa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella quale si afferma che la disposizione in materia di limiti antitrust all'incrocio tra stampa e giornali quotidiani è stata sin dall'inizio concepita dal legislatore a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione, sulla base delle indicazioni date dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 826 del 1988, aveva sollecitato un intervento legislativo in materia di adeguati limiti antitrust, che si rivolgesse, in maniera conglomerata, al complesso del sistema dell'informazione. La protezione del pluralismo informativo è uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea (articolo 11, comma secondo, dalla Carta Europea dei diritti fondamentali) e, in forza di ciò, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha riconosciuto il diritto degli Stati membri a mantenere una legislazione speciale in materia, più restrittiva del diritto della concorrenza. Si ritiene, pertanto, secondo l'Autorità, che il mantenimento della normativa sui limiti antitrust incrociati stampa-tv, possa a pieno titolo rientrare tra gli interventi consentiti al legislatore per il mantenimento della concorrenzialità e del pluralismo del sistema dell'informazione, anche alla luce del confronto con i principali Paesi europei.</p> <p>In base all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame, il termine</p>



A.S. 2518-B	NOTE
	<p>del 31 dicembre 2010 è così ora prorogato al 31 marzo 2011; ai sensi del comma 2, come modificato dal disegno di legge in esame, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011. Inoltre, per il comma 2-bis, introdotto nell'iter parlamentare di conversione, la proroga è disposta previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario; i pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati. Secondo la relazione tecnica governativa la proroga non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.</p>
<p><b>Voce reintrodotta</b> nella tabella allegata all'art.1</p>	<p><b>Proroga degli interventi già previsti in favore del settore dell'autotrasporto</b></p>
<p>Articolo 1 <i>(Proroghe non onerose di termini in scadenza)</i></p> <p>1. È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.</p> <p>2. (...)</p>	

A.S. 2518-B	NOTE
<p>(...)</p> <p>TABELLA 1 (prevista dall'articolo 1) (...)</p> <p>TERMINE 31 dicembre 2010</p> <p>FONTE NORMATIVA articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei limiti delle risorse disponibili, per interventi a sostegno dell'autotrasporto, con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.</p>	<p>La Tabella 1, prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, nel testo approvato dal Senato, prevedeva la soppressione della trentottesima voce avente ad oggetto l'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei limiti delle risorse disponibili, per interventi a sostegno dell'autotrasporto, con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il maxiemendamento approvato dalla Camera dei deputati ha fatto rivivere la trentottesima voce.</p> <p>Il citato articolo 2, comma 250 della legge 191/2009 disciplina il Fondo per le esigenze indifferibili indicate nell'Elenco 1 alla medesima legge ove, fra l'altro, con uno stanziamento di 400 milioni di euro per il 2010, sono elencate disposizioni legislative recanti interventi in favore dell'autotrasporto. Il Fondo è stato rifinanziato mediante l'articolo 1, comma 40, della citata legge 220/2010, che, all'ultimo periodo, dispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che siano stabiliti i criteri per l'effettuazione di interventi in favore del settore dell'autotrasporto di merci, indicati nell'Elenco 1 allegato</p>

A.S. 2518-B	NOTE
	<p>alla medesima legge, il quale rfinanzia gli interventi per 124 milioni di euro.</p> <p>In base all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura, il termine del 31 dicembre 2010 è ora prorogato al 31 marzo 2011; ai sensi del comma 2, come modificato dal disegno di legge in esame, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011. Inoltre, per il comma 2-<i>bis</i>, introdotto nell'<i>iter</i> parlamentare di conversione, la proroga è disposta previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario; i pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati. Secondo la relazione tecnica governativa la proroga non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.</p> <p>Nella relazione governativa si afferma che la disposizione intende prorogare, nei limiti delle risorse disponibili, pari a 30 milioni di euro, gli interventi previsti in favore del settore dell'autotrasporto, individuando specificatamente le finalità cui destinare le risorse complessivamente disponibili. La</p>

A.S. 2518-B	NOTE
	disposizione non comporta effetti finanziari, in quanto le risorse disponibili sono scontate sui saldi di finanza pubblica.
<p><b>Disposizione non riproposta</b> già art. 1, co. 2-septies A.C. 4086</p>	<p><b>Sospensione della demolizione di taluni immobili nella regione Campania</b></p>
<p><del>Al fine di fronteggiare la grave situazione abitativa nella regione Campania, in base alle pronunce della Corte costituzionale formulate in materia dal 2003, e per consentire una adeguata ricognizione dei presupposti determinanti vincoli di tutela paesaggistica, da attuare in sede di redazione del piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono sospese, fino al 31 dicembre 2011, le demolizioni, disposte a seguito di sentenza penale, di immobili siti nel territorio della regione Campania, destinati esclusivamente a prima abitazione e stabilmente occupati da soggetti sforniti di altra risorsa abitativa. L'ordinario regime giuridico della demolizione derivante da sentenza penale di condanna può trovare comunque applicazione prima del 31 dicembre 2011, nel caso in cui dall'ufficio tecnico del comune competente, ovvero dal competente ufficio della protezione civile della regione, siano stati riscontrati pericoli per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'edificio del quale sia stata disposta la</del></p>	<p>Il testo approvato al Senato disponeva la sospensione, fino al 31 dicembre 2011, delle demolizioni derivanti da sentenza penale, di immobili ubicati nella regione Campania. Gli immobili interessati dalla sospensione avrebbero dovuto essere destinati a prima abitazione e occupati in maniera stabile da soggetti sprovvisti di altra abitazione.</p> <p>Lo stesso comma precisava, inoltre, che la disposizione era finalizzata a fronteggiare le criticità della situazione abitativa della regione e a consentire la ricognizione dei presupposti per la definizione dei vincoli di tutela del paesaggio in seguito alla predisposizione del piano paesaggistico previsto dall'art. 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004.</p> <p>Si prevedeva, inoltre, di dare luogo alla demolizione anche prima del termine del 31 dicembre 2011 qualora la sentenza penale di condanna avesse riguardato edifici che costituissero pericolo per l'incolumità pubblica o privata riscontrato dall'ufficio tecnico del Comune competente o dal competente ufficio della protezione civile della Regione.</p>

A.S. 2518-B	NOTE
<p><del>demolizione in sede penale. Il procedimento di demolizione è comunque differito a una data successiva al 31 dicembre 2011 anche nel caso in cui sia stata accertata la violazione di vincoli paesaggistici previsti dalla normativa nazionale vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che prima del 31 dicembre 2011 sia stato concluso il procedimento di adozione del nuovo piano paesaggistico in esito alle operazioni di ricognizione di cui al primo periodo del presente comma.</del></p>	<p>Infine veniva disposto che la demolizione fosse comunque differita ad una data successiva al 31 dicembre 2011 nel caso fosse stata accertata violazione di vincoli paesaggistici vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo il caso in cui fosse stata perfezionata, entro tale data, la procedura di emanazione del piano paesaggistico.</p>
<p><b>Disposizione modificata</b> art. 2, co. 1-ter</p>	<p><b>Ricognizioni dei terreni nella laguna di Venezia</b></p>
<p>1-ter. Fino alla completa realizzazione del processo di attuazione dei trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'autorità competente provvede alla ricognizione, limitatamente ai terreni agricoli e alle valli da pesca della laguna di Venezia, dei compendi <del>già di proprietà privata in quanto</del> costituiti da valli arginate alla data di entrata in vigore dell'articolo 28 del codice della navigazione.</p>	<p>Il comma 1-ter dell'articolo 2, <b>modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati</b>, prescrive, fino al completo trasferimento alle Regioni e alle Province dei beni del demanio marittimo e idrico, previsto dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 85 del 2010, recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per i terreni agricoli e le valli da pesca della laguna di Venezia, la ricognizione dei compendi costituiti da valli arginate, alla data di entrata in vigore del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327.</p> <p>La Camera dei deputati ha soppresso l'espressione "già di proprietà"</p>

A.S. 2518-B	NOTE
	<p>privata in quanto", che seguiva il termine "compendi". La disposizione, nella precedente formulazione, sembrava fissare l'entrata in vigore del codice della navigazione come data alla quale dovessero risultare acquisiti i titoli di proprietà privata sui compendi costituiti da valli arginate nei terreni agricoli e nelle valli da pesca della laguna di Venezia.</p> <p>Si segnala che la relazione tecnica allegata al maxi-emendamento presentato al Senato subordinava la verifica positiva della copertura finanziaria della disposizione alla soppressione delle parole "già di proprietà privata in quanto". Tale condizione non era stata recepita nel testo approvato dal Senato.</p> <p><i>L'eliminazione del riferimento ai compendi di proprietà privata sembra lasciare impregiudicata la controversia questione del regime giuridico delle valli da pesca e dei terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta. Si discute infatti se debba trattarsi di spazi demaniali oppure no e conseguentemente se l'utilizzazione degli stessi sia ascrivibile ad un potere pubblicistico o meno.</i></p>
<p><b>Disposizione non riproposta</b> già art. 2, co. 3-undecies A.C. 4086</p>	<p><b>Proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici etnei</b></p>
<p><del>Le concessioni contratto rilasciate da enti pubblici nell'interesse di operatori economici le cui strutture</del></p>	<p>Il testo approvato al Senato prorogava le concessioni contratto in corso alla data del 27 ottobre 2002 e</p>

<b>A.S. 2518-B</b>	<b>NOTE</b>
<p><del>siano state danneggiate dai fenomeni vulcanici del monte Etna verificatisi nel luglio 2001 e nell'ottobre 2002, in corso alla data del 27 ottobre 2002, sono prorogate, alle medesime condizioni, per un periodo uguale alla durata dello stato di emergenza. Per le concessioni contratto stipulate nel periodo emergenziale i termini di durata decorrono dalla scadenza dello stato di emergenza, previa rivalutazione dei canoni e dei corrispettivi accertata dall'ISTAT, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.</del></p>	<p>rilasciate da enti pubblici nell'interesse di operatori economici le cui strutture fossero state danneggiate dai fenomeni vulcanici dell'Etna nel luglio 2001 e nell'ottobre 2002: la proroga avrebbe operato alle stesse condizioni e fino al protrarsi dello stato d'emergenza. Per le concessioni contratto stipulate, invece, durante il periodo emergenziale i termini di durata sarebbero decorsi, previa rivalutazione, dalla scadenza dello stato di emergenza.</p> <p>L'art. 8 dell'OPCM n. 3916 del 30 dicembre 2010 ha prorogato, da ultimo, lo stato di emergenza conseguente ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania fino al 31 dicembre 2011. Si tratta di aree per le cui aziende erano previsti i benefici di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per i quali la decisione 2005/315/CE della Commissione europea del 20 ottobre 2004 prescrisse il requisito del nesso eziologico con i fenomeni catastrofali. Nulla vi si disponeva, però, in ordine alla fattispecie - elaborata dalla giurisprudenza - delle concessioni contratto, caratterizzata dalla compresenza di un momento pubblicistico (costituito dall'atto concessorio) e di un momento privatistico.</p>
<p><b>Disposizione non riproposta</b> già art. 2, co. 4-septies A.C. 4086</p>	<p><b>Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici</b></p>
<p><del>In attuazione dell'articolo 47-<i>quater</i> del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con</del></p>	<p>Il testo approvato dal Senato esplicitava che la previsione in base alla quale i membri dell'Autorità per</p>

<b>A.S. 2518-B</b>	<b>NOTE</b>
<p><del>modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, all'articolo 6, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alle parole: «I membri dell'Autorità» sono premesse le seguenti: «Il Presidente e».</del></p>	<p>la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture durano in carica per sette anni senza possibilità di riconferma si estende anche al Presidente di tale Autorità.</p>
<p><b>Disposizione non riproposta</b> già art. 2, co. 4-<i>novies</i> A.C. 4086</p>	<p><b>Graduatorie del personale docente della scuola</b></p>
<p><del>Il termine di efficacia delle graduatorie provinciali previste dall'articolo 1, comma 605, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risultanti dalle operazioni di integrazione e aggiornamento previste dal decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è prorogato fino al 31 agosto 2012, al fine di consentire la definizione della nuova disciplina legislativa del reclutamento. Sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4 <i>ter</i>, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. A decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto, previsto dall'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è consentito esclusivamente a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica richiesta.</del></p>	<p>Il testo approvato dal Senato prorogava fino al 31 agosto 2012 il termine di efficacia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola, al fine di consentire la definizione della nuova disciplina legislativa del reclutamento, dopo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-<i>ter</i>, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134. Tale disposizione prevedeva che, per il biennio 2009-2011, l'inserimento in una graduatoria provinciale di docenti provenienti da un'altra provincia avvenisse non "a pettine", ossia con il riconoscimento del punteggio e della relativa posizione in graduatoria, bensì sempre in coda alla graduatoria stessa. Il testo approvato dal Senato prevedeva inoltre che, a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto, previsto dall'articolo 4 della legge n. 124 del 1999 (in materia di supplenze), fosse consentito esclusivamente a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad</p>



A.S. 2518-B	NOTE
	esaurimento della provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica richiesta.
<p><b>Disposizione non riproposta</b> già art. 2, co. 5-<i>septies</i> A.C. 4086</p>	<p><b>Disposizione in materia di organizzazione della CONSOB</b></p>
<p><del>La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) procede, entro il 31 luglio 2011, alla riorganizzazione dei propri servizi destinando il personale occorrente al funzionamento delle unità organizzative attraverso l'impiego del personale immesso nei ruoli a seguito della conclusione delle procedure concorsuali pubbliche in atto alla data del 1° gennaio 2011 senza il riconoscimento di speciali provvidenze economiche.</del></p>	<p>Il comma introdotto dal Senato disponeva che la CONSOB dovesse procedere alla riorganizzazione, entro il 31 luglio 2011, dei propri servizi, all'uopo utilizzando il personale immesso nei ruoli a conclusione delle procedure concorsuali in atto alla data del 1° gennaio 2011, in ogni caso senza il riconoscimento di speciali provvidenze economiche.</p>
<p><b>Disposizione non riproposta</b> già art. 2, co. 5-<i>octies</i> A.C. 4086</p>	<p><b>Disposizioni in materia di controllo contabile e di personale della CONSOB</b></p>
<p><del>Entro il 31 luglio 2011 sono adottate le occorrenti disposizioni secondo l'ordinamento interno al fine di disciplinare le attività di controllo di regolarità amministrativo contabile della CONSOB, attraverso l'adeguamento a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Entro il medesimo termine e con le indicate modalità, ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia, sono adottate le disposizioni volte a prevedere per il personale in servizio e proveniente da altre amministrazioni o enti pubblici l'applicazione, durante il periodo di servizio presso la CONSOB, dello stesso trattamento del personale di</del></p>	<p>Con la disposizione introdotta dal Senato veniva stabilito il termine del 31 luglio 2011 entro il quale adottare le necessarie disposizioni dirette a disciplinare le attività di controllo di regolarità amministrativo contabile della CONSOB, attraverso l'adeguamento a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge di contabilità n. 196 del 2009 che prevede la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche. Entro lo stesso termine era altresì prevista l'adozione di disposizioni dirette a prevedere, per il personale proveniente da altre</p>

<b>A.S. 2518-B</b>	<b>NOTE</b>
<del>ruolo di pari qualifica e anzianità secondo criteri di corrispondenza approvati dalla CONSOB.</del>	amministrazioni, l'applicazione, durante il periodo di servizio presso la CONSOB, dello stesso trattamento riservato al personale di ruolo di pari qualifica e anzianità.
<b>Disposizione non riproposta</b> già art. 2, co. 6-ter A.C. 4086	<b>Salvamento acquatico</b>
<del>Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro il 31 dicembre 2011, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2009. Fino allo stesso termine del 31 dicembre 2011 e comunque fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni, le relative attività possono essere svolte esclusivamente in base alle autorizzazioni prorogate ai sensi del presente comma e s'intende sospesa l'efficacia di quelle rilasciate dopo il 31 dicembre 2009.</del>	Il testo approvato dal Senato prorogava le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2009. Era disposta la sospensione dell'efficacia di quelle rilasciate dopo tale data ed il divieto del rilascio di nuove autorizzazioni. La proroga era limitata alla data del 31 dicembre 2011, entro la quale avrebbe dovuto essere emanato il regolamento sulla disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988.
<b>Disposizione non riproposta</b> già art. 2, co. 9-bis A.C. 4086	<b>Immobili acquisiti al patrimonio di Roma capitale</b>
<del>Fino al 31 dicembre 2012, gli immobili acquisiti o che saranno</del>	Il testo approvato al Senato escludeva, fino al 31 dicembre 2012,

<b>A.S. 2518-B</b>	<b>NOTE</b>
<p><del>acquisiti ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, al patrimonio di Roma Capitale, già comune di Roma, non sono soggetti, anche ove ne ricorrano le condizioni, all'istituto della retrocessione o della restituzione, a eccezione dei casi in cui Roma Capitale, già comune di Roma, in base agli interessi pubblici prevalenti, acconsenta alla richiesta avanzata dal privato.</del></p>	<p>gli immobili acquisiti o da acquisire al patrimonio di Roma capitale, dall'applicazione della disciplina della retrocessione o della restituzione (con cui, alle condizioni previste, il proprietario può riottenere l'immobile espropriato) anche se il richiedente ne avesse avuto titolo, ad eccezione dei casi in cui Roma capitale avesse acconsentito alla richiesta.</p> <p>La legge 15 dicembre 1990, n. 396 reca interventi per Roma, capitale della Repubblica.</p>
<p><b>Disposizione non riproposta</b> già art. 2, co. 9-<i>sexies</i> A.C. 4086</p>	<p><b>Numero di consiglieri e assessori nei comuni con più di un milione di abitanti</b></p>
<p><del>A decorrere dal 1° marzo 2011, nei comuni con più di un milione di abitanti, il numero dei consiglieri comunali resta determinato in sessanta e i componenti della giunta non possono essere più di quindici, oltre al sindaco. Al fine di compensare i relativi oneri, le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 500.000, per la copertura degli oneri di cui al primo periodo e, per la parte residua, per essere riassegnate, nell'anno 2011, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,</del></p>	<p>Il testo approvato al Senato fissava nei Comuni con più di un milione di abitanti - a decorrere dal 1° marzo 2011 - il numero dei consiglieri comunali in sessanta e il numero di componenti della Giunta in (massimo) quindici, oltre al Sindaco. La normativa vigente - finanziaria 2010 - prevede attualmente una riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri.</p> <p>Gli oneri conseguenti venivano coperti per 500.000 euro a valere sulle maggiori entrate, non utilizzate al 31 dicembre 2010, derivanti dall'attività anti-evasione e di contrasto condotta ai sensi della normativa vigente (d.l. 282/2004); la restante disponibilità su dette risorse era riassegnata, nell'anno 2011, al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. A decorrere dall'anno 2012 si provvedeva a</p>

A.S. 2518-B	NOTE
<p><del>con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 15 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. A decorrere dall'anno 2012 si provvede a valere sul citato Fondo per interventi strutturali di politica economica.</del></p>	<p>valere sul citato Fondo per interventi strutturali di politica economica.</p>
<p><b>Disposizione non riproposta</b> già art. 2, co. 12-<i>duodecies</i> A.C. 4086</p>	<p><b>Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni</b></p>
<p><del>All'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</del></p> <p><del>a) le parole da: «I soggetti» fino a: «più di una rete» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che conseguono per ciascuno anno ricavi superiori all'8 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni o al 40 per cento dei ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»;</del></p> <p><del>b) le parole: «prima del 31</del></p>	<p>Il testo approvato dal Senato alla lettera a) modificava l'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 177/2005) sostituendo l'ambito di applicazione soggettivo del divieto di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani; attualmente il divieto è posto in capo ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete; l'emendamento prevede invece i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che conseguono per ciascuno anno ricavi superiori all'8% dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni o al 40% dei</p>

A.S. 2518-B	NOTE
<p><del>dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «prima del 31 dicembre 2012»;</del></p> <p><del>e) dopo le parole: «di nuove imprese editrici di giornali quotidiani» sono aggiunte le seguenti: «, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica».</del></p>	<p>ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 259/2003).</p> <p>La lettera b) prorogava il termine di entrata in vigore del predetto divieto al 31 dicembre 2012.</p> <p>La lettera c) integrava il predetto divieto, prevedendo l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.</p> <p>Conseguentemente veniva soppressa la diciannovesima voce di cui alla tabella 1, allegata all'articolo 1, del decreto-legge in esame che ora è stata reintrodotta e viene così confermata la proroga, fino al 31 marzo 2011, ulteriormente prorogabile fino al 31 dicembre 2011, del divieto per i soggetti esercenti attività televisiva in ambito nazionale tramite più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Si veda la scheda relativa alla Tabella 1.</p>
<p><b>Disposizione modificata</b> <b>art. 2, co. 61</b> già art. 2-<i>quinquies</i>, co. 9</p>	<p><b>Interpretazione dell'articolo 2935 del codice civile sulla decorrenza della prescrizione</b></p>
<p>In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno</p>	<p>La norma introdotta dal Senato prevede che, con riguardo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si debba interpretare nel senso che la prescrizione relativa ai diritti</p>

A.S. 2518-B	NOTE
<p>dell'annotazione stessa.</p> <p><b>In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</b></p>	<p>nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa.</p> <p><b>Per effetto della modifica apportata dalla Camera</b> viene specificato che non si debba comunque procedere a restituire gli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.</p>



## Ultimi dossier del Servizio Studi

268	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 143, 263, 754 e 2403 Testo unificato del 21 dicembre 2010 La riforma della legislazione portuale
269	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1969-B. Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
270	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2322-A Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2010 <i>Il testo della Commissione Politiche dell'Unione europea</i>
271	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2537 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 228 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia
272	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2482 e abb. Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati
273	Testo a fronte	Il referendum sull'energia nucleare
274	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2518 "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" - <i>Gli emendamenti approvati in sede referente</i> - Edizione provvisoria
275	Testo a fronte	Atto del Governo n. 292- <i>bis</i> Testo, con modificazioni, dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e relative osservazioni del Governo
276	Testo a fronte	Testo a fronte tra il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e l'A.S. n. 2302 "Legge quadro in materia di gestione integrata dei rifiuti, incentivazione della raccolta differenziata e lotta allo smaltimento illegale"
277	Testo a fronte	Atto del Governo n. 333 "Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, concernente disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".